

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoneschi giudice responsabile e coordinatore Piergianni Allera avvocato Cdi di Bologna docente unversitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Myrante Mosci e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano Saverio Nigro avvocato Cdi di Roma Enzo Martino e Nino Raffone avvocati Cdi di Torino

A parità di lavoro parità di trattamento

ANTONIO FONTANA*

Come è noto questo tipo - interpretativo - di sentenza della Corte costituzionale non è vincolante per la Magistratura ordinaria la Corte di cassazione più volte in passato aveva affermato la sua autonomia di interprete delle leggi. E dunque anche in questo caso si era in attesa di verificare quale sarebbe stato dopo la sentenza n. 103 l'orientamento soprattutto della Corte di cassazione. Questa ha recentemente pubblicato due decisioni sull'argomento della parità rispettivamente n. 947 del '92 e n. 1888 del '83 '90 che non solo affrontano la questione giuridica sostanza le pervenendo ad esiti del tutto convergenti tra loro e con la sentenza n. 103 ma esaminano anche espressamente la questione del rapporto con la pronuncia interpretativa della Corte costituzionale.

che conduca allo stesso risultato. Detto ciò in via generale e di metodo sulla specifica questione di merito poi entrambe le sentenze della Cassazione dichiarano di aderire alla interpretazione ed alla motivazione fornita dalla Corte costituzionale e forniscono anche importanti precisazioni per argomentare tale adesione. Innanzi tutto viene respinta la tesi dei datori di lavoro - in passato come si è detto più volte accolta - secondo cui «non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale di parità di trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro non poteva sostenersi che lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di maggiore impegno comportasse automaticamente il riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione quando come nella specie non risultasse violato il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. né era consentito al giudice di sostituire propri criteri di determinazione a quelli fissati nella contrattazione collettiva». Nel respingere questa tesi dei datori di lavoro la motivazione della sentenza n. 1188 chiarisce «Come la Corte ha già avvertito in altra pronuncia (sent. 947/90) in discussione non è il principio del giusto, ma quello dell'eguale salario a parità di prestazione lavorativa perché secondo il giudice delle leggi l'art. 41 della Costituzione nell'affermare che l'esercizio dell'attività economica privata non deve svolgersi in contrasto con la dignità sociale del lavoratore ritiene lesa tale di-

gnità anche quando il salario pur essendo nell'ottica dell'art. 36 della Costituzione sia irragionevolmente disuguale essendo tale dignità intesa sia in senso assoluto che relativo in riferimento alla posizione professionale e sociale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro dipendente».

È in discussione l'uguale salario

Entrambe le sentenze della Cassazione poi non solo di chiarano espressamente di concordare con le motivazioni e le conclusioni della Corte costituzionale ma ribadiscono come vigente nel nostro ordinamento e vincolante per le parti e per il giudice il principio generale che correla parità di lavoro a parità di trattamento ed introducono considerazioni suscettibili di ulteriori sviluppi tra queste, in particolare sembra importante segnalare

a) il richiamo - articolato mente svolto soprattutto nella sentenza n. 1188 - al processo giurisprudenziale con cui già la Cassazione era andata elaborando un vizio di «eccesso di potere» per disparità di trattamento - dell'atto imprenditoriale - richiamo questo ancorato anche a principi di dignità costituzionale e perciò tale da stimolare spunti e prospettive anche in materia di pubblico impiego (Si precisa tra l'altro che «il principio di parità di trattamento» si esplicita in un duplice obbligo di

trattare in misura eguale situazioni eguali ed in modo (proporzionalmente) disuguale situazioni lavorative diseguali verificabili nell'ambito della stessa impresa e dello stesso processo produttivo». Alle stesse conclusioni era pervenuta anche la sentenza n. 947 che più direttamente richiamava a tal fine sia l'art. 41 dell' Costituzione sia le disposizioni dell'art. 2103 ed i principi di correttezza e buona fede previsti dagli art. 1176 e 1375 del Codice civile.

b) la censurabilità per violazione dei principi e delle norme richiamate non solo del comportamento del datore di lavoro ma della stessa disciplina contrattuale che - come scrive la sentenza n. 947 - «non si conformi all'obbligo della parità retributiva a parità di prestazione lavorativa» senza che possa valere la circostanza della sufficienza e proporzionalità della retribuzione a paralizzare l'intervento del giudice perché «in discussione non è l'obbligo del giusto ma quello dell'eguale salario a parità di prestazione lavorativa sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo».

La portata di queste sentenze è tanto più grande quanto più è diffusa l'usanza da parte di molti datori di lavoro - soprattutto nelle maggiori aziende - di invocare il «costo del lavoro» sempre come argomento volto a contenere le erogazioni connesse alla contrattazione collettiva e nell'inquadramento dei livelli e degli ammontari retributivi. Ciò soprattutto per mantenere ampi margini di discrezionalità nel praticare autonome soluzioni di inquadramento di parametrazione di trattamenti anche generalizzati «vincolati» dalla contrattazione e perciò stesso contro di essi. Le sentenze che abbiamo richiamato senza nostri commenti, ma facendo ricorso a difese citazioni del testo - molto logico e chiaro - hanno tra l'altro anche una grande potenzialità deterrente contro questa tendenza a degradare la contrattazione collettiva ma anche contro la stessa contrattazione che non si ispirasse ai principi così solennemente affermati.

* avvocato della Cgil

Come si forma il reddito per l'assegno del nucleo familiare

Negli uffici Inps è stato detto che l'assegno per il nucleo familiare viene calcolato in base a una condizione che i redditi da lavoro dipendente (o da pensione) siano almeno il 70% del reddito familiare complessivo. Dovendo chiedere la prestazione in azienda ed essendo «orti» contestazioni vorremmo quali tipi di reddito rientrano nella somma del 70%.

Vincenzo Piccini Bari

È esatta la risposta fornita dall'Inps, cioè l'assegno per il nucleo familiare è calcolato in misura differenziata per scaglioni di reddito: considerando il reddito con più «sotto» del nucleo familiare (e l'addizionale che almeno il 70% di tale reddito derivi da reddito di lavoro dipendente o pensione).

Sino al 30 giugno 1990 si considerano i redditi di lavoro dipendente o pensioni acquisiti nell'anno solare 1988. Vanno considerati anche i redditi acquisiti nel 1988 come redditi a tassazione separata (arretrati di retribuzione o pensioni maturati negli anni precedenti) con esclusione però di quelli riguardanti in dedità di fine rapporto di lavoro (indennità di licenziamento, buonuscita premio di fine servizio, ecc.) ed eventuali anticipazioni di tale indennità.

Vanno considerati per la formazione del 70% anche i redditi di lavoro dipendente o pensione conseguiti nello stesso anno all'estero o presso enti internazionali operanti in Italia non soggetti alla normativa tributaria italiana. Vanno pure considerati i redditi esenti da Irpef quali gli assegni accessori alle pensioni privilegiate di I categoria o altri tipi di trattamento pen-

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tischi

zionistico esenti da Irpef quando nel loro complesso superino importo annuo di due milioni. Sono considerate come le altre pensioni (a tale titolo) anche le pensioni acquisite per prestazioni di lavoro autonomo.

Ripetiamo: le 30.000 lire spettano (per ora) a chi ha combattuto in zona di guerra

A un lettore che vi chiede se chianmenti a proposito delle categorie di ex combattenti ammesse al beneficio della maggiorazione delle 30.000 lire mensili avete risposto nella rubrica del 2 ottobre 1989 citando la circolare n. 21 del 13 aprile 1989 (lettera e risposta pubblicate a pagina 10 del giornale con il titolo «L'elenco delle categorie che beneficiano delle 30.000 lire e di quelle escluse»).

Tale circolare apparentemente chiarissima non dice tuttavia ancora esplicitamente se siano finalmente ammesse a tale godimento le classi del 1923 '24 e '25 chiamate alle armi (sarebbe meglio dire rastrellati) dal governo fascista della Repubblica sociale di Salò dopo l'8 settembre 1943.

Gino Cremonesi Soncino (Cremona)

Dalla lettura del foglio matricolare invitato non si ricava se ha partecipato a combattimenti in zona di guerra. Re sce pertanto assai difficile per noi stabilire se tu possa essere

considerato combattente. Per valutare tale aspetto è opportuno richiedere al distretto di ritenere il foglio complementare.

Vi ricordiamo che anche se ci fosse la qualifica di combattente nel momento non spetta l'assegno di ex combattente in quanto anche coloro che sono riconosciuti combattenti ma sono stati considerati di servizio (anche se di perso nel periodo attorno al 5 settembre 1943 e anche se sono stati decorati di medaglia al valore militare per azioni di guerra e annunciate) sono esclusi dal diritto all'assegno di ex combattente. Ciò nonostante che ripetutamente siano state presentate in Parlamento proposte di legge unitarie. L'Unità e il Pci considerano la questione tuttora aperta. Purtroppo però è ancora questa la situazione.

Un esempio di come il Tesoro tratta le vedove di mutilati e invalidi

Il direttore dell'Unità ha ricevuto dal rag. com. Amaldeo Lino presidente della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) di Napoli la seguente lettera.

L'Amministrazione del «Tesoro» che è tenuta ad erogare la pensione di reversibilità alle vedove dei mutilati e invalidi di guerra trascura in maniera scandalosa l'adempimento fino al punto che detta pensione

perviene alle vedove addirittura quando in taluni casi queste sono ormai passate all'altra sponda.

Aggiungiamo al riguardo che la pensione di guerra di reversibilità è prevista dalla legge (T.U. 1978) esclusivamente per le vedove e gli orfani degli invalidi e mutilati di guerra di qualsiasi categoria tabellare già titolari di pensione di guerra e deceduti.

Si sottolinea altresì il riconoscimento della costante opera «francescana» dedicata prestata dalle vedove ai congiunti nel periodo di tempo intercorso dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale al momento del decesso del consorte. Pertanto il lungo e tormentato «calvario» di tante valorose mogli, che hanno rappresentato per i loro mariti una luce e conforto nella vita condivisa con essa la dolorosa tristezza di una gioventù consumata senza gioia necessaria di tale sollecitazione che non può essere disattesa solo perché gli organi erogatori del «Tesoro» si mostrano insensibili a detta dovuta solidarietà. Queste vedove infatti sono gli eredi dell'«amicizia del sacrificio» che tutto hanno dato alla Patria con enorme contributo di sangue sui campi di battaglia per l'affermazione dell'invita democrazia.


Infine tra i moltissimi casi di inadempimento da parte del «Tesoro» - che in questo momento per ovvie ragioni non elenchiamo - segnaliamo quello della vedova del cieco - grande invalido di guerra - Giuseppe Cavaliere, che dal 1987 riceve anziché la reversibilità dovuta un importo di sole lire 87.000 mensili.

La vedova suddetta inoltre non ha ancora ricevuto gli arretrati a lei spettanti dopo la morte del marito.

(La lettera si conclude con un invito all'Unità a pubblicare «l'accurato appello che parte da questa Napoli martoriata densa di storia ed avanguardia della Resistenza» e della «Lotta di Liberazione».)

L'est. Brutto come l'ovest?

300.000 copie con l'Unità e il manifesto



La natura della pantera. Immaginario ecologico del movimento. Giovanni Berlinguer: C'è smog, scendete in strada. Un'Amazzonia sovietica. Così sparisce la tundra. Città utopiche. Nebbie di Padova. La casa senza cucina del Toraja di Celebes.

- Le società post-socialiste diventano neo-consumiste, cioè piene di neri. Riuscirà l'est a sviluppare la sua economia in maniera più saggia della nostra? O sarà solo una grande discarica che si aggiunge a quelle enormi dell'ovest civilizzato e degradato? Arancia Blu apre una discussione. Rina Gagliardi e Enzo Tiezzi.
- La pantera vista dal di dentro. Alla scoperta delle parole e delle immagini del movimento degli studenti. La pantera come simbolo di un'esigenza di liberazione, che unisce facce, caratteri, stati d'animo spesso diversissimi tra loro. Cirino, Giovanni, Michetti, Morano, Passi.
- L'Adriatico è in coma biologico. Per la prima volta, Arancia Blu pubblica le foto di un disastro: l'aggressione delle mucillagini agli organismi che vivono sul fondo. E il Po, silenzioso come un killer, continua a scaricare migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, pesticidi, liquidi degli allevamenti agricoli, piombo, arsenico, fosforo, nitrati. Erasmo D'Angelis.
- C'è smog, scendete in strada. La cultura ambientalista ha fatto maturare una nuova attenzione verso la vita. Giovanni Berlinguer.
- Come sparisce la tundra degli «indios» sovietici. Negli ultimi 30 anni, le regioni nordiche dove vivono Eschimesi, Lapponi, Chant Mas, Ewank, sono state e via via evacuate dal governo centrale. Quelli che una volta erano orgogliosi cacciatori e pescatori, oggi vivono nelle grandi città, disoccupati e senza casa. Bernhard Clasen.
- Per le «immersioni in provincia», questo mese PADOVA. Il fascino discreto delle sue nebbie, i suoi sapori, i suoi pregi, i suoi difetti. Nalesso, Orunesu, Passi, Milanesi, Padovan.

In edicola il 24 aprile con l'Unità e il manifesto a L. 3.000